

Elenco documentazione e/o requisiti che il dichiarante deve possedere

Quando possibile, è sufficiente autocertificare o dichiarare gli estremi del documento o del deposito come indicato nel modello della SCIA. La documentazione non presentata con la SCIA deve essere tenuta a disposizione all'interno della struttura per eventuali controlli.

1. Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, quando la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente incaricato al ricevimento della S.C.I.A.
2. Per i cittadini non italiani:
 - Per i cittadini stranieri (si considerano tali tutti i cittadini provenienti da paesi diversi dall'Unione Europea e Spazio Economico Europeo): permesso di soggiorno del/i dichiarante/i idoneo per lo svolgimento di lavoro autonomo in Italia in corso di validità.
 - Per i cittadini non stranieri: è sufficiente l'iscrizione all'anagrafe del comune italiano di residenza.
3. Accettazione della nomina di rappresentante (in caso di nomina di rappresentante) – è obbligatoria in caso di società
4. Apposita dichiarazione antimafia (per soggetti diversi dal dichiarante)
5. Iscrizione al Registro imprese
6. Documentazione tecnica relativa all'impiantistica
7. Certificato di conformità edilizia e agibilità o documentazione sostitutiva indicata dal Comune che attesti l'idoneità dei locali alla attività di accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
 - antincendio,
 - sicurezza e conformità degli impianti (D.M. n. 37 del 22.01.2008),
 - staticità;
8. Planimetria della/e struttura/e utilizzata/e evidenziando la destinazione dei locali (anche non sottoscritta da un tecnico)¹¹
9. Dichiarazione di classificazione della casa/appartamento

Procedura

La S.C.I.A. va presentata in ogni comune in cui sono ubicate le case e appartamenti gestiti nel momento in cui l'impresa inizia l'attività.

L'elenco allegato riguarda solo gli appartamenti gestiti in quel comune e va presentato:

- 1) La prima volta unitamente alla SCIA nel momento iniziale della gestione
- 2) Ogni anno entro il 1° ottobre (se ci sono nuovi appartamenti occorre presentare anche le schede di classificazione ma non una nuova SCIA). Se inviato a cura del dichiarante alla Provincia sostituisce la dichiarazione annuale dei prezzi.
- 3) Trimestralmente se ci sono modifiche o nuovi appartamenti gestiti e in ogni caso prima della locazione degli immobili. In tal caso è sufficiente l'aggiornamento degli elenchi unitamente alle schede di classificazione per i nuovi appartamenti senza ripresentazione di nuova SCIA.

Le schede di classificazione sono allegate all'elenco trasmesso in comune in sede di prima classificazione o in caso di modifica dei requisiti delle singole case o appartamenti che determini una modifica del livello di classifica. Non vanno inviate alla provincia.

Copia di ogni SCIA (esclusi gli elenchi e le schede di classificazione) va spedita a cura del dichiarante al comune in cui l'impresa ha la sede legale.

¹¹ Qualora la planimetria non sia allegata dovrà essere comunque tenuta a disposizione da parte del gestore per eventuali controlli da parte delle autorità competenti